



Deliberazione del Direttore Generale

N. 1205 del 29/11/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI MESI NOVE A DECORRERE DAL 1 DICEMBRE 2019, ALLA SOCIETA' DPO ADVISORY S.R.L. DI MILANO DEL SERVIZIO DI "DPO ON DEMAND", CON DESIGNAZIONE DELL'INCARICATO A SVOLGERE LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) PER L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, TITOLARE DEL TRATTAMENTO. IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO EURO 39.900,00.

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE:
(UOC) AFFARI GENERALI

PER CONOSCENZA:

DIPARTIMENTO DIREZIONE MEDICA
OSPEDALIERA
DIREZIONE AZIENDALE DIREZIONE GENERALE
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
UFFICIO COMUNICAZIONE INTERNA
(UOC) PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA

DIREZIONE AZIENDALE DIREZIONE
AMMINISTRATIVA
DIREZIONE AZIENDALE DIREZIONE SANITARIA
SERVIZIO PER LE PROFESSIONI SANITARIE
(UOC) DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI
OSPEDALE
(UOC) CONTABILITA' E BILANCIO

ESECUTIVA ai sensi di Legge
dal 29/11/2019

Il Direttore (UOC) Affari Generali
F.to Spallino

PUBBLICATA, a norma di Legge, a decorrere
dal 29/11/2019

Il Direttore (UOC) Affari Generali
F.to Spallino

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 29/11/2019

Il Direttore (UOC) Affari Generali
F.to Spallino

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 l.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 1.

1205
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE NR. DEL 29 NOV. 2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI MESI NOVE A DECORRERE DAL 1 DICEMBRE 2019, ALLA SOCIETA' DPO ADVISORY S.R.L. DI MILANO DEL SERVIZIO DI "DPO ON DEMAND", CON DESIGNAZIONE DELL'INCARICATO A SVOLGERE LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) PER L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, TITOLARE DEL TRATTAMENTO. IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO EURO 39.900,00.

Il sottoscritto Direttore Generale,

Premesso che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" – di seguito anche Regolamento o RGPD – in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, ha introdotto la figura del responsabile della protezione dei dati (RPD) (artt. 37-39), prevedendo l'obbligo, per il titolare del trattamento, di designarla ogniqualvolta "il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali" (art. 37, par. 1, lett. a);

Dato atto che, nell'immediatezza dell'intervenuta efficacia del Regolamento, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) Verona, al fine di garantire anche nella materia del trattamento dei dati personali lo sviluppo di modelli organizzativi in grado di creare sinergie tra i diversi soggetti coinvolti, evitando la frammentarietà delle informazioni e valorizzando la trasversalità dei processi, in adesione a un progetto di supporto per l'adeguamento al Regolamento, predisposto da Azienda Zero a beneficio delle Aziende del SSR che intendessero usufruirne, e affidato per l'esecuzione al Consorzio Arsenal.IT, designava con deliberazione n. 396 del 23.05.2018, quale responsabile della protezione dei dati, unico per tutte le Aziende aderenti al progetto medesimo, l'avv. Piergiovanni Cervato, dello Studio Legale Cervato Law & Business, con sede in Padova;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

(D.l.gs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 2.

Preso atto che con nota prot. n. 6023 del 20.03.2019, acquisita al protocollo generale in data 21.03 al n. 16908, Azienda Zero, sulla scorta di perplessità manifestate in precedenza dal Garante per la protezione dei dati personali circa l'opportunità di far convergere in capo a un'unica persona la funzione di RPD per tante complesse realtà, comunicava, d'intesa con il Comitato dei Direttori Generali delle Aziende del SSR, la cessazione della convenzione con il Consorzio Arsenàl.IT per la realizzazione del progetto sopra indicato, con conseguenti risoluzione anticipata alla data del 31.03.2019 anche delle convenzioni che le singole Aziende avevano provveduto a concludere con il Consorzio medesimo, nonché cessazione alla medesima data dall'incarico di RPD dell'avv. Cervato;

Rilevato che, nell'urgenza di procedere alla sostituzione dell'avv. Cervato in una funzione essenziale e, come in premessa precisato, obbligatoria per un titolare del trattamento che sia un'autorità pubblica, l'Azienda, giusta deliberazione n. 326 del 28.03.2019, decideva di designare a tale incarico il dott. Felice Schena, collaboratore amministrativo professionale assegnato all'UOC Affari Generali, già responsabile dell'Ufficio Codice Privacy, ritenuto in possesso delle qualità professionali e delle conoscenze specialistiche necessarie ad assolvere con competenza alla funzione attribuita, stante l'esperienza quasi decennale maturata nel campo della *data protection* all'interno dell'organizzazione aziendale, di cui conosce i meccanismi di funzionamento;

Dato atto che, nel designare il dott. Schena quale responsabile della protezione dei dati, l'Azienda si riservava comunque la possibilità di rivedere la scelta operata, dettata anche e soprattutto dall'urgenza del provvedere, specie se gli altri compiti assegnati al dott. Schena si fossero rivelati incompatibili, anche solo dal punto di vista dell'impegno temporale necessario, e salva l'assenza di conflitti di interesse, con l'espletamento del suo ruolo di RPD;

Considerato che, per mancanza di risorse, non è stato possibile affrancare il dott. Schena dal ruolo di responsabile dell'Ufficio privacy aziendale e che la permanenza in tale veste, pur non determinando conflitto di interessi, posto che essa non presuppone capacità decisionali in ordine alle finalità e ai mezzi dei trattamenti di dati personali posti in essere in Azienda, ha comunque dato luogo a una incompatibilità di fondo con la sua funzione di RPD, come espressamente riconosciuto in via generale in occasione di alcuni eventi formativi a cui lo stesso dott. Schena ha preso parte, anche organizzati dal Garante per la protezione dei dati personali;



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 3.

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra esposto, il dott. Schena con nota prot. n. 40067 del 18.07.2019, inviata al titolare del trattamento, rimetteva l'incarico di responsabile della protezione dei dati con effetto dalla sua sostituzione;

Atteso pertanto che ricorre per l'Azienda l'esigenza di reperire un responsabile della protezione dei dati che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, esterno all'organizzazione aziendale e che assolva ai suoi compiti in base a un contratto di servizi, come ammette l'art. 37, par. 6, del Regolamento;

Rilevato che, nelle more dell'indizione di una futura procedura selettiva aperta alla partecipazione di più operatori, si ritiene opportuno in questa fase in cui il quadro normativo in tema di protezione dei dati personali non è ancora definitivamente assestato, anche dal punto di vista di possibili criteri oggettivi di scelta del RPD che offra le migliori garanzie, procedere a un affidamento diretto senza previa consultazione di altri operatori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e dunque per un importo inferiore a 40.000 euro, al netto dell'IVA;

Dato atto che, nel panorama delle soluzioni disponibili, si è reputato opportuno contattare in prima battuta la società DPO Advisory s.r.l., con sede a Milano, in Piazza Cinque Giornate, 10, C.F. e P.IVA n. 10374920964, la quale svolge il servizio di responsabile della protezione dei dati a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova, ossia di un'Azienda gemella della scrivente, perché fra l'altro anch'essa in stretta collaborazione istituzionale con l'Università degli Studi, e che dunque presenta problematiche afferenti al trattamento dei dati personali per finalità di assistenza, ricerca e didattica del tutto analoghe a quelle dell'Azienda di Verona;

Dato atto che, a seguito di approcci informali intercorsi con i rappresentanti della società in questione, con nota prot. n. 65921 del 21.11.2019 questa Azienda trasmetteva loro formale invito a presentare la migliore offerta per l'affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati alle condizioni ivi specificate;

Preso atto che con nota del 26.11.2019, trasmessa via PEC e acquisita al protocollo generale in data 27.11 al n. 67051, la società DPO Advisory s.r.l. ha inviato l'offerta richiesta, dalla quale risulta che:



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 4.

- il servizio di responsabile della protezione dei dati, definito “DPO on Demand”, sarà svolto da un *team* multidisciplinare di professionisti, coordinato dalla dott.ssa Nadia Arnaboldi, la quale assumerà la funzione di RPD per l'Azienda;
- il servizio avrà la durata di nove mesi, dal 1 dicembre 2019 al 31 agosto 2020;
- le attività che svolgerà il *team* DPO vengono suddivise in due categorie, secondo che esse siano ricorrenti, perché afferenti ai compiti usuali del responsabile della protezione dei dati, come elencati nell'art. 39, par. 1, del Regolamento, o non ricorrenti, perché legate a eventi non preventivabili, come i *data breach*, o a esigenze particolari manifestate dal titolare del trattamento, come è per l'assistenza nella tenuta e aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
- per ciascuna di tali categorie di attività sono stati fissati dei corrispettivi, che per le attività ricorrenti, sommati danno l'importo di euro 22.500, oltre IVA, mentre per quelle non ricorrenti variano secondo l'impegno giornaliero, semi-giornaliero oppure orario richiesto, sempre fermo restando il limite complessivo di euro 39.900,00, oltre IVA, per la durata del servizio;
- per l'attività di assistenza nella tenuta e aggiornamento del registro delle attività di trattamento, che l'Azienda ha specificamente domandato, stante la rilevanza strategica dell'adempimento, il quale rappresenta, come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali, “uno dei principali elementi di *accountability* del titolare”, è stato quantificato l'importo di euro 8.100, oltre IVA, che ovviamente ricade nel limite di cui sopra;
- il corrispettivo, sia per le attività ricorrenti sia per quelle non ricorrenti, sarà maggiorato delle spese vive sostenute, con rimborso a piè di lista, anch'esso conteggiato nel limite anzidetto;
- la società, e i suoi amministratori, sono in possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli tecnico-professionali richiesti dal Codice dei contratti pubblici per trattare con la pubblica Amministrazione e per assumere il servizio in questione;
- la dott.ssa Arnaboldi, incaricata di ricoprire il ruolo di RPD per l'Azienda, è in possesso delle qualità professionali e delle conoscenze specialistiche richieste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati per rivestire la funzione in discorso;

Considerato che gli importi proposti sono in linea con i compensi di mercato percepiti dai professionisti dei settori di appartenenza dei membri del *team* DPO, e assolutamente omogenei a quelli praticati per il servizio di “DPO on Demand” reso all'Azienda Ospedaliera di Padova;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 5.

Ritenuto dunque che sussistono i presupposti per l'affidamento del servizio di "DPO on Demand" alla società DPO Advisory s.r.l., e per la stipula del relativo contratto nella forma di cui all'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici (scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, secondo l'uso del commercio);

Dato atto che, quanto al contenuto, la lettera contratto deve combinare le proposte avanzate dalla società con le previsioni di cui agli articoli da 37 a 39 del Regolamento, come interpretate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 in materia di protezione dei dati personali (oggi, Comitato europeo per la protezione dei dati) nelle Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati del 5 aprile 2017 – WP 243 rev. 01, specificando compiti e tutele spettanti al RPD designato;

Preso atto che, secondo quanto previsto nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dall'ANAC nel 2016, e successivamente aggiornate, "Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012)." (punto 4.2.4);

Ritenuto che, stante l'urgenza di concludere il contratto, è possibile, anziché farne precedere la stipula dalle verifiche di cui sopra, condizionarne risolutivamente l'efficacia all'eventuale esito negativo delle stesse;

Rilevato che, a norma dell'art. 37, par. 7, del Regolamento, il titolare del trattamento "pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo", e che nelle Linee-guida di cui al WP 243 rev. 01 e nelle faq sul Responsabile della Protezione dei dati in ambito pubblico, emanate dal Garante per la protezione dei dati personali in data 15.12.2017, sono indicate le modalità per dare seguito a tale prescrizione;

Preso atto che, per espresso invito contenuto nella nota prot. n. 6023 del



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 6.

20.03.2019, acquisita al protocollo generale in data 21.03 al n. 16908, il nominativo del soggetto designato quale RPD va comunicato anche ad Azienda Zero, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività di coordinamento in materia di privacy intrapresa a livello regionale;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016, artt. da 37 a 39;
- il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss. mm.;
- le Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD), adottate dal Gruppo di lavoro art. 29 in materia di protezione dei dati personali il 13.12.2016, nella versione successivamente emendata e adottata in data 05.04.2017 (WP 243 rev. 01);
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016, e successivamente aggiornate;

Sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore dell'UOC Affari Generali;

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le ragioni di cui in premessa, che s'intendono integralmente richiamate

1. di affidare alla società DPO Advisory s.r.l., con sede a Milano, in Piazza Cinque Giornate, 10, C.F. e P.IVA n. 10374920964, il servizio di "DPO on Demand", il quale comprende una serie di attività legate all'adeguamento dell'organizzazione aziendale al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, e che sarà svolto da un *team* multidisciplinare di professionisti, coordinato dalla dott.ssa



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 31, R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 7.

Nadia Arnaboldi, la quale assumerà la funzione di responsabile della protezione dei dati per l'Azienda, essendo in possesso delle qualità professionali e delle conoscenze specialistiche richieste dal Regolamento per rivestire tale funzione;

2. di dare atto che il servizio di cui al punto precedente avrà la durata di nove mesi, dal 1 dicembre 2019 al 31 agosto 2020, e che il suo costo, comprese le spese vive sostenute dai professionisti per recarsi in Azienda, con rimborso a piè di lista, non potrà complessivamente superare l'importo di 40.000 euro, oltre IVA;
3. di dare atto che le attività che svolgerà il *team* DPO vengono suddivise in due categorie, secondo che esse siano ricorrenti, perché afferenti ai compiti usuali del responsabile della protezione dei dati, come elencati nell'art. 39, par. 1, del Regolamento, o non ricorrenti, perché legate a eventi non preventivabili o a esigenze particolari manifestate dal titolare del trattamento, e che per ciascuna di tali categorie di attività sono stati fissati specifici corrispettivi, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 2;
4. di dare atto, in particolare, che per l'attività di assistenza nella tenuta e aggiornamento del registro delle attività di trattamento, che l'Azienda ha specificamente domandato, stante la rilevanza strategica dell'adempimento, è stato quantificato l'importo di euro 8.100, oltre IVA, che ricade nel limite di cui sopra;
5. di stipulare con la società anzidetta apposito contratto di servizi nella forma dello scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, secondo l'uso del commercio, il quale contenga, fra l'altro, l'espressa designazione della dott.ssa Arnaboldi quale responsabile della protezione dei dati, specificandone compiti e tutele;
6. di disporre che, stante l'urgenza di concludere il contratto, anziché procedere alle verifiche dei requisiti di carattere generale e di quelli speciali, il cui possesso è stato dichiarato dalla società in sede di offerta, prima della stipula del contratto stesso, ne venga risolutivamente condizionata l'efficacia all'eventuale esito negativo delle stesse;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 8.

7. di disporre che i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati siano pubblicati con le modalità previste dalla normativa vigente, e che il suo nominativo sia comunicato ai dipendenti dell'Azienda, tramite pubblicazione nella intranet aziendale, al Garante per la protezione dei dati personali e ad Azienda Zero;
8. di dare atto che, a decorrere dal 1 dicembre 2019 cessa la funzione, attribuitagli con deliberazione n. 326 del 28.03.2019, di RPD in capo al dott. Felice Schena, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso l'UOC Affari Generali, nonché responsabile dell'Ufficio Codice Privacy, il quale mantiene il ruolo di referente aziendale per la privacy con compiti di raccordo fra l'Azienda e il *team* DPO;
9. di dare atto che la spesa derivante dall'affidamento del servizio di "DPO on Demand", stimata in complessivi euro 39.900,00, IVA esclusa, viene imputata al codice autorizzazione 1673 del Bilancio di esercizio 2019-2020;
10. di incaricare l'UOC Affari Generali di dare esecuzione al presente provvedimento;
11. di pubblicare la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web aziendale.

Verona, 29 NOV. 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Cobello

